



**Senato della Repubblica
XIX Legislatura**

6^a Commissione Finanze e tesoro

Documento di osservazioni e proposte

**Risoluzione 7-00007 sulla necessità di una revisione
generale dell'imposta di soggiorno**

22 gennaio 2024

L'imposta di soggiorno è un tributo locale che viene applicato a chi pernotta in una struttura ricettiva situata in un Comune diverso da quello di residenza. È uno strumento molto utilizzato dai Paesi europei ed extra europei per bilanciare l'impatto dei flussi turistici sulle spese urbane.

In Italia l'imposta di soggiorno può essere istituita solo da Comuni capoluogo di Provincia, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d'arte e da quelli che hanno sede giuridica nelle isole minori o quelli nel cui territorio insistono isole minori.

In base all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il gettito dell'imposta di soggiorno *"è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e dei relativi servizi pubblici locali (...)"*. I Comuni godono quindi di autonomia sull'utilizzo dei proventi della tassa e anche sulla sua modulazione.

Per quanto riguarda il primo impegno della risoluzione in esame: *"valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell'imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l'attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo"*, esprimiamo un parere favorevole alla revisione generale della norma per offrire ai clienti e ai gestori di strutture di ospitalità una lettura univoca, semplificata e di facile applicazione.

Esprimiamo altresì un parere favorevole anche sul secondo impegno: *"emanare il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati"*, poiché l'assenza di un regolamento ha fatto sì che finora vi fosse un utilizzo non sempre adeguato dei proventi dell'imposta.

Infatti, la formulazione generica della norma, che non definisce in maniera puntuale le quote di ripartizione dei proventi dell'imposta tra i diversi ambiti nei quali è possibile utilizzarli, e in assenza dunque di un regolamento attuativo, ha favorito l'utilizzo dei proventi stessi per lavori di ogni tipo all'interno dei Comuni destinatari, ben oltre il perimetro del turismo e dei beni culturali.

Chiediamo, quindi, che una revisione della normativa fissi vincoli di utilizzo che attribuiscono almeno i due terzi dell'importo a interventi relativi alla filiera turistica e dei beni culturali.

Riteniamo che andrebbero presi a modello i casi virtuosi di utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno, come ad esempio quello del Comune di Arezzo, che li utilizza per finanziare le attività della Fondazione [Arezzo Intour](#) dedicate esclusivamente al turismo e alla cultura.

È necessario, inoltre, stabilire che i Comuni, una volta fissata l'imposta di soggiorno, non possano aumentarla per un periodo minimo di sei mesi. Questo permetterebbe una migliore programmazione da parte di agenzie e *tour operator*. I gruppi, infatti, prenotano con largo anticipo e pagano l'imposta di soggiorno in vigore in quel momento. Per tali motivi, se vi sono eventuali aumenti successivi si rischia, come spesso accade, che questi rimangano a carico degli albergatori.